

ID 2912 - Gara a procedura aperta, suddivisa in due Lotti, per l'acquisizione dei servizi di conduzione, manutenzione e supporto specialistico per la gestione e l'evoluzione dell'infrastruttura ICT di INAIL

Schema di Contratto - Condizioni speciali Lotto 1

CLASSIFICAZIONE CONSIP: AMBITO PUBBLICO

Parte Speciale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del progetto e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Modifiche contrattuali

Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico del Fornitore

Articolo 4 bis S: Qualificazione cloud/Adeguatezza infrastrutture e sue componenti

Articolo 4 ter: Exit strategy e Grace Period

Articolo 5 S: Ulteriori obblighi del Fornitore e CCNL e clausole sociali

Articolo 6 S: Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere

Articolo 7 S: Dimensioni massime dei singoli servizi

Articolo 8 S: Piano della qualità

Articolo 9 S: Garanzie

Articolo 10 S: Subappalto

Articolo 11 S: Pianificazione delle attività

Articolo 12 S: Produttività delle risorse impiegate

Articolo 13 S: Consegna dei prodotti

Articolo 14 S: Monitoraggio

Articolo 15 S: Verifica di conformità

Articolo 16 S: Penali

Articolo 17 S: Corrispettivo

Articolo 18 S: Revisione dei prezzi

Articolo 19 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 20 S: Condizioni particolari di risoluzione

Articolo 21 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 22 S Nomina responsabile trattamento dati personali e subingresso nel contratto

<eventuale se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire il seguente articolo:

Articolo 23 S – Pendenza di ricorso giurisdizionale

Articolo 24 S Forza maggiore

Articolo 25 S Foro esclusivo

Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive

Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile

Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa

Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 10 G: Garanzia definitiva

Articolo 11 G: Recesso

Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G: Subappalto

Articolo 15 G: Foro esclusivo

Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G: Risoluzione

Articolo 18 G: Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 19 G Incompatibilità

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L. (di seguito per brevità anche “Committente”) codice fiscale n. 01165400589, partita IVA n. 00968951004 – rappresentato dal _____, nella funzione di Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale, con la qualifica di Dirigente Generale, nato a _____, domiciliato per la carica in Roma, Via Santuario Regina degli Apostoli, 33

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ = P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusti poteri allo stesso conferiti da ____ (di seguito per brevità anche “Impresa” o “Fornitore”)

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

- a) l'articolo 29, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” («Decreto Salva-Italia»), prevede che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possano avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei propri rapporti. Su tale base normativa, in data 16 aprile 2025, INAIL e Consip S.p.A. hanno stipulato apposita Convenzione;
- b) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- c) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- d) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice,

rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____, e la polizza assicurativa richiesta della _____ avente numero _____; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;

- e) *<eventuale, se la stipula è disposta ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, dunque nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti non espletate a causa del malfunzionamento, anche parziale, del FVOE e/o delle Piattaforme/banche dati/sistemi di interoperabilità>*: che ai fini della stipula del presente contratto, l'Impresa ha attestato ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, mediante apposita autocertificazione, il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare a causa del malfunzionamento del _____ *<specificare lo strumento (FVOE, Piattaforma o altro) di cui si è registrato il malfunzionamento>*;
- f) successivamente alla sottoscrizione da parte dell'Impresa, la Committente procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- g) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: BA9713D92D *<ove presente>* che il Codice Unico Progetto (CUP) è il seguente _____;
- h) il DVRI generico verrà integrato dalla Committente con il DVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- i) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- j) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta economica; Allegato "II" - Offerta Tecnica; Allegato "III" Capitolato tecnico; Allegato "IV"– Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato "V" Patto di integrità; Allegato VI –Privacy *<eventuale, Allegato "VII" Contratto di avvalimento>*) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- k) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- l) valgono le seguenti definizioni:
- per la **Committente** si intende l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L.
 - Ogni volta che nelle Condizioni generali viene eseguito un riferimento a "Committente e/o Amministrazioni", l'espressione deve intendersi riferita alla Committente;
 - Regolamento ACN: Regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 dicembre 2012, n. 221 adottato da ACN con Decreto Direttoriale n. 21007/24 del 27 giugno 2024

- m) *eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso*: risulta allo stato pendente, innanzi a ____ giudizio R.G. ____, instaurato da __ contro ____, per ____>.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1S OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al presente contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel contratto stesso:
 - a) Conduzione e manutenzione delle infrastrutture ICT;
 - b) Team stabile a supporto della conduzione dei servizi IT;
 - c) Conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici;
 - d) Manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici, ivi comprese le attività di mantenimento edile accessorie;
 - e) Presidio del Security Operation Centre (SOC);
 - f) Supporto specialistico alla definizione ed all'implementazione dei progetti di IT Innovation e di sicurezza.
2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché nelle relative appendici.
3. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e *best practices* indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà della Committente stessa. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli *standard* tecnologici del mercato; tali attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre, l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente alla Committente, o a terzi da essa designati, il *know how* necessario

alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste della Committente, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'articolo "*Penali*". Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dall'Impresa. Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti /soluzioni/sistemi citati nei successivi articoli, siano migliorati dall'Offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara. Gli indicatori aggiuntivi offerti integreranno gli indicatori esposti nella documentazione di gara e l'Impresa sarà tenuta al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi pena l'applicazione delle penali.

4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in modalità continuativa o, per i servizi di supporto specialistico, in affidamenti o interventi, come previsto nel Capitolato tecnico; le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, ove migliorativa.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo "*Corrispettivo*" e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui agli articoli 11 G "*Recesso*" e 17 G "*Risoluzione*".
6. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati nei luoghi e nei modi meglio specificati nel Capitolato Tecnico. I servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici sono richiesti esclusivamente sul sito INAIL di Roma, via Santuario Regina degli Apostoli 33.
7. È designato quale Responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice e Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del Codice e del relativo Allegato II.14, il Dott. _____. *<in alternativa:* Sono designati quale Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice il Dott. ____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114 del Codice il Dott. ____>.
8. L'Impresa si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile unico delle attività contrattuali, il quale assume il ruolo di referente amministrativo per tutte le attività previste dal presente Contratto, entro 5 giorni dalla stipula.

ARTICOLO 2 S DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 48 mesi decorrenti dalla "Data di inizio attività". L'avvio

dell'esecuzione delle attività avverrà entro massimo 45 giorni dalla stipula, al termine del periodo di affiancamento iniziale.

2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 121 del Codice.
4. Si precisa che, salvo quanto previsto nel Capitolato Tecnico, nei 45 giorni solari successivi alla stipula (o nel diverso termine indicato nell'Offerta Tecnica se migliorativo), il Fornitore potrà affiancare l'Impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza.
5. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze al personale della Committente o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Le attività di trasferimento del know-how si intendono comprese nel corrispettivo dei servizi, fatta salva la facoltà per la Committente di richiedere al Fornitore di integrare i team impegnati nell'erogazione dei servizi stessi, riconoscendo al Fornitore stesso un effort aggiuntivo. In tal caso, al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.
6. In casi eccezionali, la Committente potrà in corso di esecuzione prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso.

ARTICOLO 3 S MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Le modifiche al contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. La Committente può:
 - a) modificare il Contratto, in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), senza una nuova procedura di affidamento, qualora decidesse di procedere all'estensione ad altri sistemi del servizio di Disaster Recovery, attualmente limitato ai sistemi del Ministero della Salute. Qualora la Committente decidesse di attivare tale opzione, i servizi relativi saranno remunerati sulla base

dei canoni offerti in gara relativi ai servizi di conduzione e manutenzione dell'infrastruttura ICT;

- b) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del Codice.
- c) nei limiti di quanto previsto dall'art. 120, comma 2, del Codice apportare modifiche al contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;
- d) apportare la modifica di cui all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice;
- e) apportare modifiche al contratto nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice.

Nei casi di cui alle precedenti lettere b), c) e e), la Committente effettuerà le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art. 120, commi 14 e 15 del Codice.

- 3. La Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- 4. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

ARTICOLO 4 S OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

- 1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
- 2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre.

- L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
 4. Il Fornitore si impegna inoltre a garantire alla Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e il Patto di Integrità nella versione approvata dalla Committente, che costituisce parte integrante del presente contratto e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti della stessa Committente. In caso di violazione di tali impegni la Committente si riserva di risolvere il Contratto.
 5. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
 6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
 7. L'Impresa si impegna altresì a rispettare tutti i criteri ambientali minimi come indicati negli allegati al presente contratto.
 8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
 9. *<eventuale in caso di ricorso all'avvalimento, inserire:* Ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, comma 9, del Codice, la Committente esegue in corso d'esecuzione, le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine la Committente accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
 10. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 4 BIS – QUALIFICAZIONE CLOUD E/ ADEGUATEZZA INFRASTRUTTURE E SUE COMPONENTI

ID 2912 - Gara a procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l'affidamento dei servizi di conduzione, manutenzione e supporto specialistico per la gestione e l'evoluzione dell'infrastruttura ICT di INAIL

Schema di contratto – Condizioni speciali Lotto 1

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

10 di 48

1. Il presente contratto è stato stipulato previa verifica sul Catalogo ACN di cui al Regolamento ACN n. 21007/2024 del 27/06/2024 del possesso del livello di qualificazione dei servizi cloud e del livello di adeguatezza dell'infrastruttura e delle sue componenti richiesto.
2. Le modalità di erogazione del servizio (Livelli di servizio) sono regolate in dettaglio nell'Allegato e nell'Appendice del Regolamento ACN corrispondente al livello di qualificazione e adeguatezza richiesto, pena l'applicazione delle relative sanzioni previste nell'art. "Penali".
3. Il livello di qualificazione e di adeguatezza previsto per l'esecuzione del presente contratto dovrà essere mantenuto per tutta la durata contrattuale. In caso di avvio del procedimento di revoca della qualificazione e di dichiarazione dell'inadeguatezza da parte dell'ACN o in prossimità della scadenza della validità della qualificazione è onere e responsabilità esclusiva del Fornitore di adoperarsi per tempo al fine di evitare soluzioni di continuità nell'erogazione dei servizi anche, ove possibile, prestando la necessaria collaborazione al CSP/Produttore.
4. Nel caso in cui, nel corso di esecuzione contrattuale, la qualificazione e/o l'adeguatezza dovesse essere prossima alla scadenza e non fosse già intervenuto il relativo rinnovo, è obbligo del Fornitore trasmettere entro e non oltre il termine di scadenza originale l'eventuale provvedimento, rilasciato da ACN ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del Regolamento ACN, di autorizzazione ad operare in continuità fino alla data di conclusione del procedimento di rinnovo, pena l'applicazione della relativa penale.
5. Nel caso in cui l'ACN comunichi l'avvio del procedimento di revoca della qualificazione e/o di declaratoria di inadeguatezza ai sensi dell'art. 21 del Regolamento ACN è obbligo del Fornitore darne comunicazione tramite pec alla Committente entro 5 giorni solari dalla ricezione della notifica oppure entro 5 giorni solari dalla ricezione della comunicazione da parte del CSP/Produttore, pena l'applicazione della penale di cui all'art. "Penali". Resta salvo il diritto della Committente di acquisire le predette informazioni anche d'ufficio, con la conseguenza che, laddove emergesse che ACN abbia comunicato l'avvio del procedimento di revoca della qualificazione e di declaratoria di inadeguatezza senza che il Fornitore ne abbia dato comunicazione alla Committente nel termine sopra riportato, quest'ultima applicherà la penale prevista.
6. Si precisa che l'obbligo di comunicazione di cui al precedente comma si riferisce anche all'ipotesi in cui l'avvio del procedimento riguardi uno o più prodotti oggetto del contratto e/o comunque funzionali alla relativa esecuzione.
7. Nel caso in cui l'ACN comunichi la revoca della qualificazione e/o la declaratoria di inadeguatezza ai sensi dell'art. 21 del Regolamento ACN è obbligo del Fornitore darne comunicazione tramite pec alla Committente entro 5 giorni solari dalla ricezione della notifica oppure entro 5 giorni solari dalla ricezione della comunicazione da parte del CSP/Produttore, pena l'applicazione della penale di cui all'art. "Penali". Resta salvo il diritto della Committente di acquisire le predette informazioni anche d'ufficio, con la conseguenza che, laddove emergesse che ACN

abbia comunicato la revoca della qualificazione e/o la declaratoria di inadeguatezza senza che il Fornitore ne abbia dato comunicazione alla Committente nel termine sopra riportato, quest'ultima applicherà la penale prevista.

8. Resta inteso che, in caso di revoca della qualificazione e/o di dichiarazione di inadeguatezza di cui all'art. 21 del Regolamento ACN, si applicherà quanto previsto all'art. "Condizione particolare di risoluzione" nonché all'art. "Exit Strategy e Grace Period".
9. Qualora, in corso di esecuzione contrattuale, per esigenze imprevedibili e sopravvenute derivanti da sopraggiunti provvedimenti normativi e/o regolamentari che comportino l'attribuzione di nuove competenze alla Committente o la variazione dei livelli di classificazione di una o più tipologie di dati, dovesse verificarsi, in tutto o in parte, una modifica nella classificazione dei dati trattati che renda necessario il possesso di un livello di qualificazione dei servizi cloud oggetto del contratto ovvero di un livello di adeguatezza superiore a quello richiesto ai fini della stipula, la Committente deve darne immediata comunicazione al Fornitore tramite pec, chiedendo a quest'ultimo di fornire la propria disponibilità ad avviare, anche per il tramite del CSP/Produttore, l'iter di qualificazione e/o adeguatezza corrispondente, qualora non ne sia già in possesso.
10. Nel caso in cui il Fornitore acconsenta, lo stesso, anche per il tramite del CSP/Produttore, è obbligato ad avviare, entro un termine concordato con la Committente, l'iter per il conseguimento del livello superiore di qualificazione e/o di adeguatezza. In caso di mancato conseguimento del livello superiore, si applica quanto previsto dal precedente comma.
11. Nel caso in cui il Fornitore opponga rifiuto, la Committente ha diritto di recedere dal contratto per giusta causa, ferma la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale, anche solo in parte, ove ne ricorrano i presupposti.

ARTICOLO 4 TER – EXIT STRATEGY E GRACE PERIOD

1. Al termine della durata contrattuale, che esso coincida o meno con la naturale scadenza del presente contratto, per un periodo pari a 30 giorni, altrimenti detto grace period, il Fornitore si obbliga, senza oneri aggiuntivi, a mettere a disposizione della Committente i dati di quest'ultima, ai fini del relativo recupero. Il Fornitore si obbliga a dare idonee garanzie dell'eliminazione e/o avvenuta inaccessibilità dei dati del Committente. In ogni caso, il Fornitore si impegna a dare supporto al Committente per il grace period, senza oneri aggiuntivi (Exit strategy).
2. Preliminarmente alla fase di Exit strategy, il Fornitore si obbliga a esportare i dati in un formato che andrà stabilito in accordo con la Committente e, comunque, idoneo a consentire il trasferimento dei dati stessi e dei servizi.
3. Al termine di tale periodo di recupero, e a meno che non sia espressamente richiesto dalla legge, i dati della Committente verranno cancellati e/o comunque resi inaccessibili. A tal fine, il Fornitore si obbliga a fornire tutte le idonee garanzie a dimostrazione della eliminazione dei dati nonché la disponibilità a far eseguire

verifiche in tal proposito da parte della Committente o di soggetti terzi da questa designati.

4. In caso di revoca della qualificazione o di dichiarazione di inadeguatezza, trova applicazione quanto previsto dall'art. 21, comma 4, del Regolamento ACN.

ARTICOLO 5 S – ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE - CCNL E CLAUSOLE SOCIALI

1. Limitatamente ai servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici, il Fornitore è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale _____ *<inserire in sede di stipula il CCNL previsto in documentazione di gara o in alternativa quello ritenuto equivalente>.*
2. Il Fornitore si impegna, per tutta la durata del Contratto, laddove il dimensionamento dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici oggetto del contratto richieda di dotarsi di personale aggiuntivo, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante, a garantire la stabilità occupazionale ai sensi dell'art. 57, comma 1 del Codice, eventualmente assorbendo nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente, nel rispetto del CCNL _____ *<inserire in sede di stipula il CCNL previsto in documentazione di gara o in alternativa quello ritenuto equivalente>*, e del Piano di assorbimento presentato dal Fornitore.
3. La Committente monitorerà durante l'esecuzione del Contratto il rispetto da parte del Fornitore del Piano di assorbimento del personale soggetto all'applicazione della clausola sociale.
4. Per le finalità di cui al comma precedente, il Fornitore si obbliga a fornire alla Committente, con cadenza semestrale nonché al termine del Contratto, le informazioni relative al personale utilizzato nel corso di esecuzione del contratto. Tali informazioni dovranno ricomprendere almeno i seguenti dati: numero di unità, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sedi di lavoro, eventuali indicazioni di lavoratori assunti ai sensi della L. 68/1999, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente,
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice, l'inadempimento agli obblighi assunti con il predetto Piano potrà essere causa di risoluzione del Contratto, previa valutazione da parte della Committente della gravità dello stesso.
6. Nell'ipotesi in cui il Fornitore o nel caso di RTI/Consorzi, un'impresa del RTI/Consorzio, sia un operatore economico che ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50 (*Eliminare al momento della stipula se l'ipotesi non ricorre*), ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.3 al Codice, il Fornitore è tenuto a consegnare alla Committente *<nel caso di RTI o Consorzi aggiungere>* in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46 comma 1, del d.lgs. n. 198/2006>, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di

assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere tramessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto. La violazione del succitato obbligo determina, ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Allegato II.3 al Codice, l'applicazione della penale di cui al successivo articolo "Penali", nonché l'impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici.

7. Nell'ipotesi di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (*Eliminare al momento della stipula se l'ipotesi non ricorre*), ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'Allegato II.3 al Codice, il Fornitore è tenuto a consegnare alla Committente (*nel caso di RTI o Consorzi aggiungere: in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti*) una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi sui disabili di cui alla medesima legge n. 68/1999. A tal fine la Relazione dovrà contenere almeno quanto segue:

- dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi ex art 17 della L n. 68/1999, con precisazione delle modalità di adempimento;
- dichiarazione sull'assenza o presenza di eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico delle imprese nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

La relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. Le imprese che, pur avendo un numero di dipendenti pari a superiore a 15, non sono tenute al rispetto degli obblighi imposti dalla L n. 68/1999, in quanto il numero dipendenti computabili nella quota ivi prevista risulta inferiore a 15, devono rendere specifica dichiarazione specificando per ciascun dipendente escluso, la tipologia di contratto e i criteri di computo utilizzati ai sensi dell'art. 4 della L. n. 68/1999; in alternativa a quanto sopra, può essere prodotto il prospetto informativo sui disabili inviato al competente Ufficio del Lavoro; la dichiarazione dovrà altresì precisare l'assenza o presenza delle sopra citate sanzioni.

La documentazione di cui sopra, corredata ove previsto, dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto. La violazione anche di uno solo di tali obblighi comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali".

8. Nell'ipotesi in cui il Fornitore o in caso di rti/consorzi, un'impresa, ricada nella fattispecie di cui ai precedenti commi 6 e 7 (*Eliminare al momento della stipula se l'ipotesi non ricorre*) la/le relazione/i di cui al/ai precedente/i comma/i sarà/anno

pubblicata/e sul profilo della Committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 28, comma 2 del Codice e dell’art. 1, comma 9, dell’Allegato II.3. Consip procederà anche con gli ulteriori adempimenti dell’art. 1, comma 9, dell’Allegato II.3.

9. Il Fornitore ha l’obbligo di assicurare una quota pari ad almeno il 30%, o quella eventualmente migliorativa offerta, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici contrattualmente previsti o per la realizzazione di attività ad essi connesse o strumentali, destinata all’occupazione giovanile e una quota pari ad almeno il 6 per cento all’occupazione femminile, come previsto dall’art. 1, comma 4, dell’Allegato II.3. In caso di violazione del suddetto obbligo, verranno applicate le penali di cui al relativo articolo. A tal fine dovrà produrre, tre mesi prima della scadenza del contratto, apposita dichiarazione, con l’eventuale documentazione a supporto, contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del contratto con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere o le eventuali motivazioni che non hanno reso possibile l’adempimento del suddetto impegno.
10. Il Fornitore ha l’obbligo di assicurare una quota pari al 10% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici contrattualmente previsti o per la realizzazione di attività ad essi connesse o strumentali all’occupazione di persone svantaggiate o molto svantaggiate come definite dall’art. 4 della legge 381/1991 e dal decreto Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017. A tal fine, il Fornitore, pena l’applicazione della penale di cui oltre, è tenuto, tre mesi prima della scadenza del contratto, a produrre una dichiarazione, con l’eventuale documentazione a supporto, contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del Contratto, con indicazione del numero di persone svantaggiate o molto svantaggiate o le eventuali motivazioni che non hanno reso possibile l’adempimento dei suddetti impegni così come assunti.

ARTICOLO 6 S PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE

1. La Committente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall’Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti *software* e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell’ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Impresa o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto.
2. La Committente potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell’ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L’Impresa si obbliga espressamente a fornire alla

Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente in eventuali registri od elenchi pubblici.

4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente che ne potrà disporre liberamente.
5. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente.
6. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 7 S DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Progetto e Direttore dell'Esecuzione" la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, dianozi indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo "Corrispettivo" comma 1.

ARTICOLO 8 S - PIANO DELLA QUALITÀ

1. L'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale entro i tempi indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso; quest'ultima si obbliga entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo indicato dalla Committente nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Committente, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto della Committente di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.

4. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare alla Committente, i Piani della Qualità di progetto in fase di definizione degli interventi ovvero, in caso di ciclo a fase unica, entro 5 giorni lavorativi dall'approvazione del Piano di lavoro.

ARTICOLO 9 S GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.
3. L'Impresa è tenuta, per tutta la durata del presente Contratto, a garantire, su chiamata della Committente o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente.
4. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 3, "Oggetto, Luogo della prestazione, Responsabile del Progetto e Direttore dell'esecuzione", dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse.

ARTICOLO 10 S SUBAPPALTO

[se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto inserire:]

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.]

[se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto inserire i successivi commi:]

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ <eventuale, solo laddove indicata in offerta inserire la percentuale dichiarata dall'aggiudicatario> per una quota pari al _____ (%) dell'importo contrattuale.
2. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, terzo periodo del Codice, non possono essere affidate in subappalto le prestazioni che devono essere eseguite direttamente dal Fornitore, ossia:
 - Conduzione dell'infrastruttura ICT, nella misura di almeno il 30% del servizio;
 - Team stabile a supporto della conduzione dei servizi ICT, nella misura del 100% del servizio;
 - Presidio del Security Operation Centre (SOC), nella misura di almeno il 10% del servizio;
 - Supporto specialistico per la progettazione e l'implementazione di progetti di IT Innovation e sicurezza, nella misura di almeno il 30% del servizio;

3. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
4. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.
5. Ai sensi dell'art. 119 comma 2 quinto periodo, del Codice, il Fornitore si è impegnato a subappaltare in misura non inferiore al 20 per cento *<in alternativa solo laddove indicata in offerta una percentuale inferiore al 20% e questa sia stata ritenuta ammissibile in misura pari al per cento>* delle prestazioni che intende subappaltare a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice.
6. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate
7. Il Fornitore ricorre alle seguenti prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie di soggetti terzi _____, *<eventuale: conformemente a quanto dichiarato in offerta e>* in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui al comma 3, lettera d, dell'art. 119 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della presente procedura, prodotti in sede di stipula del presente contratto. Le predette prestazioni non costituiscono subappalto.

ARTICOLO 11 S PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'Impresa, entro 5 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, dovrà consegnare alla Committente il "Piano di subentro" e il "Piano di lavoro", secondo le modalità di cui al par. 7.8 del Capitolato Tecnico.
2. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di subentro e nel Piano di Lavoro, comporterà l'applicazione delle penali.
3. Successivamente al primo Piano di Lavoro di cui al precedente comma 1, l'Impresa si impegna a consegnare, mensilmente, il Piano di lavoro aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e suoi allegati, pena l'applicazione delle penali. Al predetto Piano l'Impresa dovrà allegare, per ogni servizio, la composizione dei gruppi di lavoro, nonché le relative percentuali di impiego.
4. Il Piano di lavoro sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Committente stessa nel termine di 5 giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione, pena l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto della Committente di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
5. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai commi precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di lavoro" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.

6. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'Impresa in un "consuntivo attività" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico; il "consuntivo attività" dovrà essere sottoposto all'approvazione della Committente, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 12 S PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE

1. Oltre alla figura del Responsabile unico delle attività contrattuali di cui all'art. 1 comma 8, l'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, entro 15 giorni lavorativi dalla stipula, un **Responsabile tecnico dei servizi**, cui la Committente, nella persona del proprio Responsabile, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi. Prima dell'inizio delle attività dovrà inoltre indicare il Responsabile della Qualità e il Responsabile della Sicurezza, nonché i Referenti Operativi specificati nel Capitolato Tecnico per i servizi remunerati a canone (Manager di processo e Team Leader).
2. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico e nelle relative appendici, ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte.
3. Le risorse impegnate nell'erogazione dei servizi dovranno essere in possesso delle certificazioni richieste nel Capitolato tecnico e nelle relative Appendici, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte, per l'intera durata contrattuale. Pertanto, al variare dei percorsi di certificazione, l'Impresa dovrà garantire gli aggiornamenti necessari al mantenimento delle certificazioni stesse, garantendo la continuità di servizio per le risorse impegnate nei servizi continuativi.
4. L'Impresa si impegna a consegnare, entro 15 giorni lavorativi dalla stipula, i curricula delle figure professionali di cui al precedente comma 1 e delle figure professionali impegnate nell'erogazione dei seguenti servizi: Presidio presso le sedi della Committente (in ambito Conduzione e manutenzione Infrastrutture ICT e Impianti Tecnologici), Team stabile a supporto della conduzione dei servizi IT, Presidio del SOC, nonché degli eventuali ruoli aggiuntivi offerti a titolo migliorativo in Offerta Tecnica, unitamente alle certificazioni richieste o dichiarate in sede di offerta tecnica. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare i curricula delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto, ove la Committente ne faccia richiesta. Tale obbligo dovrà essere rispettato anche in corso di fornitura, qualora si debba provvedere all'inserimento di una nuova risorsa.
5. La Committente si riserva la facoltà di effettuare dei colloqui alle figure professionali di cui al comma precedente. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione le risorse, senza oneri aggiuntivi, per un colloquio di almeno un'ora da tenersi presso la sede della Committente, entro il termine di 2 giorni lavorativi dalla data di richiesta di colloquio da parte della Committente.
6. In caso di valutazione positiva da parte della Committente del curriculum presentato e/o del colloquio effettuato, l'Impresa si obbliga a rendere disponibile la risorsa entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso, salvo diverso termine indicato della Committente stessa. Ove la Committente ritenga la figura professionale

proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.

7. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Committente potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Committente, almeno 10 (dieci) giorni solari prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione, della società di appartenenza e dei riferimenti del presente contratto.
8. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, l'Impresa dovrà garantire, relativamente alle risorse inserite e/o sostituite, un'adeguata preparazione funzionale e tecnica ed un adeguato periodo di affiancamento, comunque non inferiore a 15 giorni lavorativi, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente.
9. Nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa, anche per cause di forza maggiore, l'Impresa dovrà comunicare la motivazione alla Committente almeno 15 giorni lavorativi prima della data di effettiva sostituzione. A tale comunicazione dovranno essere allegati il/i Curriculum/a delle risorse candidate dall'Impresa alla sostituzione della risorsa uscente. Si precisa che le nuove figure professionali dovranno avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire. L'accettazione della nuova risorsa segue la disciplina di cui ai precedenti commi.
10. L'Impresa riconosce alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente, pena l'applicazione delle penali. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. Si precisa che le nuove figure professionali dovranno avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire. L'accettazione della nuova risorsa segue la disciplina di cui ai precedenti commi.
11. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
12. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.
13. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente,

quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 giorni solari, di applicare la penale di cui al successivo articolo Penali.

14. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
15. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente applicherà le sanzioni previste e, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 13 S CONSEGNA DEI PRODOTTI

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Committente, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all' art. "Penali".
2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Committente, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
4. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordate con la Committente, equivale a "ritardo o mancata consegna dei prodotti".
5. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

ARTICOLO 14 S MONITORAGGIO

1. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente alla Committente la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del progetto e Direttore dell'Esecuzione" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Committente e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e

gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.

5. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dalla Committente, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma **UNI EN ISO 19011**, in corso di validità, secondo le modalità definite al Capitolato tecnico.

ARTICOLO 15 S VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di contratto la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Tali verifiche verranno avviate, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 116, comma 2 e dagli artt. 36 e seguenti dell'Allegato II.14 del Codice e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati:
 - relativamente alla verifica degli Indicatori di Qualità di intervento, come riportati nell'Appendice 3 al Capitolato tecnico, entro 15 (quindici) giorni dall'ultimazione della fase/prestazione, per quanto attiene alla realizzazione degli interventi a carattere progettuale;
 - relativamente alla verifica degli Indicatori di Qualità generali e degli Indicatori di Qualità operativi, come riportati nell'Appendice 3 al Capitolato tecnico, entro 15 (quindici) giorni dal termine del trimestre di riferimento, per quanto attiene ai servizi a carattere continuativo, all'attivazione degli interventi a carattere progettuale ed alla gestione della fornitura;
 - relativamente agli Indici di Prestazione, come riportati nell'Appendice 3 al Capitolato tecnico, al termine del periodo di riferimento (trimestre).
3. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
4. La verifica di conformità verrà effettuata a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà conclusa entro il termine di 30 giorni.
5. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al Responsabile Unico del Progetto.
6. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.

7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio" con riferimento alle prestazioni di cui all'art. 1 S, relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
9. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
10. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi offerti.
11. Per quanto attiene gli Indici di Prestazione, in caso di mancato raggiungimento del valore di soglia di ciascun indicatore come riportato nell'Appendice 3 al Capitolato tecnico, la Committente, per ciascun indicatore, non corrisponderà la relativa quota indicata nella suddetta Appendice.
12. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.
13. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
14. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
15. Il Fornitore si impegna a utilizzare gli strumenti di Project Portfolio Management (PPM) in dotazione presso la Committente per pianificare e consuntivare le attività, i giorni e le ore di supporto erogate, secondo le modalità comunicate dalla Committente stessa.
16. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 37 dell'Allegato II.14.
17. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.
18. Conclusa positivamente la verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

19. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S.

ARTICOLO 16 S PENALI

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione delle risorse di cui all'art. 12 comma 10, rispetto al termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta da parte della Committente, la Committente applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo massimo complessivo dei servizi di cui all'art. 17 S "Corrispettivo" comma 1 al netto delle voci di cui alle lettere C) ed F).
2. **IQ1 – Slittamento delle scadenze temporali.** A partire dal termine del periodo transitorio, al termine di ogni trimestre, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Committente, a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore di qualità IQ1–Slittamento delle scadenze temporali, la Committente applicherà all'impresa una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatremille) del corrispettivo massimo complessivo dei servizi di cui all'art. 17 S "Corrispettivo" comma 1 al netto delle voci di cui alle lettere C) ed F).
3. **IQ2 – Attivazione degli interventi.** A partire dal termine del periodo transitorio, al termine di ogni trimestre, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Committente, a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore di qualità IQ2–Attivazione degli interventi, la Committente applicherà all'impresa una penale pari allo 0,4‰ (zerovirgolaquattromille) del corrispettivo massimo complessivo dei servizi di supporto specialistico ai progetti di IT Innovation e Sicurezza, di cui all'art. 17 S "Corrispettivo" comma 1, lettera D).
4. **IQ5 – Turn over del personale.** Al termine di ogni trimestre, per ogni sostituzione di risorse eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore di qualità IQ5 – Turn over del personale, la Committente applicherà all'impresa una penale pari a € 5.000,00.
5. **IQ7 – Rilievi sulla fornitura.** A partire dal termine del periodo transitorio, al termine di ogni trimestre, in caso di superamento del valore soglia previsto per l'indicatore di qualità IQ7– Rilievi sulla fornitura, la Committente applicherà all'impresa una penale pari a € 5.000,00 per ciascun rilievo eccedente il valore di soglia prefissato.
6. **IQ10 – Rilievi sull'intervento.** Al termine di ogni intervento, in caso di superamento del valore soglia previsto per l'indicatore di qualità IQ10-Rilievi sull'intervento, la Committente applicherà all'impresa una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun rilievo eccedente il valore di soglia prefissato.
7. **IQ12 – Disponibilità dell'infrastruttura** A partire dal termine del periodo transitorio, al termine di ogni trimestre, con riferimento a ciascuna rilevazione mensile compresa nel trimestre stesso, in caso di superamento del valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità IQ12–Disponibilità dell'infrastruttura, per ogni 0,2% (zerovirgoladuepercento) o frazione di scostamento dal valore di soglia, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3% (zerovirgolatrepercento) del

canone mensile complessivo per il servizio di conduzione delle infrastrutture ICT, di cui all'art. 17S "Corrispettivo" comma 1, lettera A, fino ad un massimo pari al 5% (cinquepercento) dell'importo totale del detto canone.

8. **IQ15 – Aggiornamento del CMDB** A partire dalla fine del periodo transitorio, al termine di ogni trimestre, con riferimento a ciascuna rilevazione mensile compresa nel trimestre stesso, in caso di superamento del valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità IQ15–aggiornamento del CMDB, per ogni 0,2% (zerovirgoladuepercento) o frazione di scostamento rispetto al valore di soglia, la Committente applicherà all'impresa una penale pari allo 0,3% (zerovirgolatrepercento) del canone mensile complessivo per il servizio di conduzione delle infrastrutture ICT, di cui all'art. 17 S "Corrispettivo" comma 1, lettera A, fino ad un massimo pari al 5% (cinquepercento) dell'importo totale del detto canone.
9. **IQ 17 - Tempestività della presa in carico** Al termine di ogni trimestre, in caso di superamento dei valori di soglia previsti per l'indicatore di qualità IQ17–Tempestività della presa in carico, per ogni punto percentuale o frazione di scostamento rispetto a ciascuno dei valori soglia fissati per le diverse tipologie di richieste, la Committente applicherà all'impresa una penale pari allo 0,3% (zerovirgolatrepercento) del canone mensile complessivo per il servizio di conduzione delle infrastrutture ICT, di cui all'art. 17 S "Corrispettivo" comma 1, lettera A, fino ad un massimo pari al 5% (cinquepercento) dell'importo totale del detto canone.
10. **IQ 19 - Tempestività di risoluzione di malfunzionamenti non bloccanti** Al termine di ogni trimestre, in caso di superamento dei valori di soglia previsti per l'indicatore di qualità IQ 19-Tempestività di risoluzione di malfunzionamenti non bloccanti, per ogni punto percentuale o frazione di scostamento rispetto al valore soglia la Committente applicherà all'impresa una penale pari a pari a allo 0,3% (zerovirgolatrepercento) del canone mensile complessivo per il servizio di conduzione delle iinfrastrutture ICT, di cui all'art. 17 S "Corrispettivo" comma 1, lettera A, fino ad un massimo pari al 5% (cinquepercento) dell'importo totale del detto canone.
11. **IQ 20 - Efficienza nell'evasione delle Service Request** Al termine di ogni trimestre, in caso di superamento dei valori di soglia previsti per l'indicatore di qualità IQ 20 - Efficienza nell'evasione delle Service Request, per ogni punto percentuale o frazione di scostamento rispetto al valore soglia fissato per le diverse priorità la Committente applicherà all'impresa una penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinquepercento) del canone mensile complessivo per il servizio di conduzione delle infrastrutture ICT, di cui all'art. 17 S "Corrispettivo" comma 1, lettera A, fino ad un massimo del 5% (cinquepercento) dell'importo totale del detto canone.
12. **IQ 21 - Efficienza nell'evasione delle Richieste di Change** Al termine di ogni trimestre, in caso di superamento dei valori di soglia previsti per l'indicatore di qualità IQ 21 - Efficienza nell'evasione delle Richieste di Change, per ogni punto percentuale o frazione di scostamento rispetto al valore soglia fissato per le diverse

priorità la Committente applicherà all'impresa una penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinquepercento) del canone mensile complessivo per il servizio di conduzione delle infrastrutture ICT, di cui all'art. 17 S "Corrispettivo" comma 1, lettera A, fino ad un massimo del 5% (cinquepercento) dell'importo totale del detto canone.

13. **IQ 22 - Efficienza nell'esecuzione dei Deploy** Al termine di ogni trimestre, in caso di superamento dei valori di soglia previsti per l'indicatore di qualità IQ 22 - Efficienza nell'esecuzione dei Deploy, per ogni punto percentuale o frazione di scostamento rispetto al valore soglia fissato per i diversi ambienti la Committente applicherà all'impresa una penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinquepercento) del canone mensile complessivo per il servizio di conduzione delle infrastrutture ICT, di cui all'art. 17 S "Corrispettivo" comma 1, lettera A, fino ad un massimo del 5% (cinquepercento) dell'importo totale del detto canone.
14. Il superamento dei valori soglia di cui agli Indicatori di qualità **IQ03.1, IQ04, IQ06, IQ08, IQ09, IQ11** comporta l'emissione di un rilievo, secondo quanto precisato nell'Appendice 3 - Indicatori di qualità della fornitura.
15. In caso di revoca o sospensione del certificato di conformità del proprio Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni alla norma ISO 27001, rilasciati all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, ovvero in caso di inadempimento agli obblighi di cui all'art. "Monitoraggio" relativi all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Committente, per ciascun inadempimento, si riserva di applicare una penale pari all'1% (unopercento) del corrispettivo massimo complessivo dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art.17 S "Corrispettivo" comma 1 al netto delle voci di cui alle lettere C) ed F).
16. La Committente si riserva di applicare una penale pari a € 15.000,00 (quindicimila/00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
 - presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa;
 - immissione nella rete interna della Committente di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni.fino ad un massimo pari al 3% del corrispettivo di cui al successivo art. 17S "Corrispettivo" comma 1 al netto delle voci di cui alle lettere C) ed F).
17. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione di una delle risorse professionali di cui al precedente articolo 12 S comma 13 senza la necessaria preventiva autorizzazione della Committente, quest'ultima applicherà una penale pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00), fermo restando quanto previsto in relazione all'indicatore IQ06 - Turn over del personale.

18. Nel caso di interruzione di servizio agli impianti, per i quali deve essere assolutamente garantita la funzionalità H24 per tutti i giorni dell'anno (cfr. Capitolato Tecnico par. 4.3.1) la Committente applicherà una penale pari a Euro 1.000,00 (mille/00) indipendentemente dalla durata della interruzione, e una penale pari a Euro 200,00 (duecento/00) per ogni ora o frazione di ora di interruzione.
19. Mensilmente, nel caso in cui una attività non sia eseguita o sia eseguita in ritardo rispetto a quanto previsto nelle Schede di Manutenzione (cfr. Capitolato Tecnico Par. 4.3.2), la Committente applicherà all'impresa una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo.
20. Contestualmente all'inizio dell'erogazione dei servizi, in caso di ritardo nella consegna delle Schede di Manutenzione (cfr. Capitolato Tecnico Par. 4.3.2), la Committente applicherà all'impresa una penale pari a € 90,00 (novanta/00) per ogni giorno di ritardo.
21. Per ogni 15 (quindici) minuti di ritardo nel rispetto del termine per lo svolgimento del sopralluogo a seguito di malfunzionamenti e/o guasti degli impianti (cfr. Capitolato Tecnico Par. 4.3.4) la Committente applicherà all'impresa una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00)
22. Per ogni ora di ritardo nel rispetto del termine di inizio esecuzione di interventi in Emergenza e Urgenza indicato al Par. 4.3.4 del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà all'impresa una penale pari a € 200,00 (duecento/00) per ogni ora di ritardo.
23. Per ogni giorno solare di ritardo nel rispetto del termine di inizio esecuzione di interventi Programmabili indicato al Capitolato Tecnico Par. 4.3.4, la Committente applicherà all'impresa una penale pari a € 200,00 (duecento/00).
24. Successivamente al sopralluogo, per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dell'Ordine di Attività oltre il termine indicato al Capitolato Tecnico Par. 4.2.5, la Committente applicherà all'impresa una penale pari a € 200,00 (duecento/00).
25. Per ogni giorno di ritardo nel rispetto del termine di completamento dell'attività oggetto dell'ODA stesso indicato al Capitolato Tecnico Par. 4.3.5, la Committente applicherà all'impresa una penale pari a € 200,00 (duecento/00).
26. In caso di mancata apposizione di firme, annotazioni o quant'altro previsto normativamente sui libretti di impianto (cfr. Capitolato Tecnico Par. 4.3.7 e Par. 4.3.9), la Committente applicherà all'impresa una penale pari a € 300,00 (trecento/00) per ogni infrazione rilevata.
27. In caso di mancato aggiornamento del Registro Antincendio (cfr. Capitolato Tecnico Par. 4.3.9), la Committente applicherà all'impresa una penale pari a € 300,00 (trecento/00) per ogni infrazione rilevata.
28. In caso di quantità di agente estinguente fuoriuscito inferiore alla capacità dell'estintore al termine della verifica di efficienza degli estintori (cfr. Capitolato Tecnico Par. 4.3.9), la Committente applicherà all'impresa una penale pari a € 200,00 (duecento/00) per ogni infrazione rilevata.
29. In caso di ritardo nell'attivazione e/o mancato funzionamento e/o mancato aggiornamento dei dati del Sistema Informativo (cfr. Capitolato Tecnico Par. 4.3.14),

- la Committente applicherà all'impresa una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.
30. In caso di inadempimento dell'obbligo di trasmissione di cui all'art. "Qualificazione cloud e/o adeguatezza infrastruttura e sue componenti", comma 4, la Committente applicherà una penale pari a 10.000€.
31. Per ogni giorno solare di ritardo nella comunicazione di cui all'art. "Qualificazione cloud e/o adeguatezza infrastruttura e sue componenti", comma 5, la Committente applicherà una penale pari allo 1,5‰ dell'intero importo contrattuale di cui all'art. "Corrispettivo".
32. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto all'adempimento degli obblighi di cui all'art. "Qualificazione cloud e/o adeguatezza infrastruttura e sue componenti", comma 7, la Committente applicherà una penale pari allo 1,5‰ dell'intero importo contrattuale di cui all'art. "Corrispettivo".
33. Nel caso in cui, come previsto all'articolo 16 G, comma 8, del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni, audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario <oppure: Sub responsabile> del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore Responsabile primario <oppure: Sub responsabile> del trattamento una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 17 S comma 1 al netto delle voci di cui alle lettere C) ed F) per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. "Condizione particolare di risoluzione".
34. In caso di mancato adempimento all'obbligazione di cui al precedente art. 5, comma 6 (*ovvero la Relazione di genere*) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 1, comma 6 dell'Allegato II.3 al Codice, una penale pari a euro 10.000,00.
35. In caso di mancato o parziale invio della documentazione richiesta al precedente art. 5, comma 7 (*ovvero la certificazione e relazione disabili*) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 1, comma 6 dell'Allegato II.3 al Codice, una penale pari a euro 10.000,00.
36. In caso di mancato adempimento all'obbligazione di cui al precedente art. 5, comma 9, (*ovvero la riserva di una quota pari al 30% a occupazione **giovanile** e di una quota pari al 6% occupazione **femminile** in caso di nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o di quelle migliorative offerte*) e/o di quella di cui al precedente art. 5, comma 10, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Allegato II.3 al Codice, una penale pari a euro 10.000,00.
37. Ove dalla documentazione prodotta risulti che il Fornitore non abbia rispettato la quota di assunzione di cui al precedente art. 5, commi 9 e 10, né abbia dato adeguata motivazione dell'inadempimento, la Committente si riserva di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni nonché di segnalare l'inadempimento alle Autorità competenti.

38. Inoltre, in caso di mancato adempimento all'impegno assunto in Offerta tecnica relativamente al criterio n. 14, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale pari a € 5.000,00.
39. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
40. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
41. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
42. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
43. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
44. Nel caso in cui l'applicazione delle penali, da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo complessivo, sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all'art. 120 del Codice, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato.

ARTICOLO 17 S CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 7 S "Dimensioni massime dei singoli servizi", è pari a *<inserire importo in cifre>* € __,__, oneri per la sicurezza compresi, così suddiviso:
 - A. Canone complessivo offerto per il servizio di Conduzione, manutenzione ed evoluzione dell'infrastruttura ICT di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), pari a *<inserire importo in cifre>* € ____,__;
 - B. Canone complessivo offerto per il servizio Team stabile a supporto della conduzione dei servizi IT di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b), pari a *<inserire importo in cifre>* € ____,__;

ID 2912 - Gara a procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l'affidamento dei servizi di conduzione, manutenzione e supporto specialistico per la gestione e l'evoluzione dell'infrastruttura ICT di INAIL

Schema di contratto – Condizioni speciali Lotto 1

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

29 di 48

- C. Canone complessivo offerto per il servizio di Conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera c), pari a <inserire importo in cifre> € _____;
- D. Massimale complessivo contrattuale del plafond per i servizi di Manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici, ivi comprese le attività di mantenimento edile accessorie, remunerati secondo il listino DEI, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera d), pari a € 1.000.000,00;
- E. Canone complessivo offerto per il servizio di Presidio del Security Operations Center (SOC), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera e), pari a <inserire importo in cifre> € _____;
- F. Importo massimo complessivo offerto per i Servizi di supporto specialistico ai progetti di IT Innovation e di Sicurezza, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera f), pari a <inserire importo in cifre> € _____;
- G. Massimale complessivo contrattuale per l'opzionale estensione del servizio di Disaster Recovery, in misura fissa ed invariabile di € 4.000.000,00 (IVA esclusa) che verrà eroso secondo le modalità di cui al capitolato Tecnico.

Il costo relativo agli oneri di sicurezza per rischi interferenziali è pari a € 11.155,00 al netto di IVA.

- 2. Il canone mensile complessivo per i servizi di Conduzione, manutenzione ed evoluzione dell'infrastruttura ICT di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. a), remunerati a canone, è commisurato al numero ed alla tipologia di componenti ICT affidate in conduzione ed ai corrispondenti importi unitari di cui al successivo comma 11.
I volumi in termini di numero e tipologia di componenti ICT effettivamente gestiti, utili ai fini del calcolo del canone mensile, sono quelli risultanti dal consuntivo attività prodotto dal Fornitore e approvato dalla Committente.
- 3. Il canone mensile complessivo per il servizio Team stabile a supporto della conduzione dei servizi IT di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. b), remunerato a canone, è fisso e pari a € _____.
- 4. Il canone mensile complessivo per i servizi di Conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. c), remunerati a canone, è fisso e pari a € _____.
- 5. Il canone mensile complessivo per il servizio di Presidio del Security Operations Center (SOC) di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. e), remunerato a canone, è fisso e pari a € _____.
- 6. Nel caso in cui il primo o l'ultimo mese di erogazione dei servizi non corrisponda ad un intero mese solare, il canone è calcolato pro quota in base al numero di giorni lavorativi utili (lunedì-venerdì dei giorni feriali).

7. Il canone mensile complessivo per i servizi di Conduzione, manutenzione ed evoluzione dell'infrastruttura ICT, di cui al precedente comma 2, è articolato nelle seguenti componenti:
 - a) una parte fissa, pari all' 85%;
 - b) una parte variabile, pari al 15%, che nel periodo transitorio verrà corrisposta senza condizioni mentre a partire dal termine del periodo transitorio verrà corrisposta condizionatamente al raggiungimento degli indici di prestazione L1-IP2 e L1-IP3, di cui all'Appendice 3 al Capitolato tecnico, di cui:
 - il 10% correlato a L1-IP2;
 - il 5% correlato a L1-IP3.
8. In relazione ai servizi di Manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici, ivi comprese le attività di mantenimento edile accessorie, remunerati "a corpo" sulla base del listino DEI, il corrispettivo verrà determinato sulla base del preventivo computo metrico effettuato dal Fornitore ed autorizzato dalla Committente con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.
9. In relazione ai servizi di supporto specialistico ai progetti di IT Innovation e Sicurezza, erogati "a corpo" e remunerati in giorni/persona, il corrispettivo verrà determinato sulla base dell'impegno in termini di numero di giorni/persona delle diverse figure professionali, indicato nel Piano di lavoro del singolo intervento, autorizzato dalla Committente con le modalità indicate nel Capitolato tecnico, e delle tariffe unitarie di cui al successivo comma 12.
10. I corrispettivi di cui al precedente comma 9 sono articolati nelle seguenti componenti:
 - a) una parte fissa, pari al 95%;
 - b) una parte variabile, pari al 5%, che verrà corrisposta condizionatamente al raggiungimento dell'indice di prestazione L1-IP1, di cui all'Appendice 3 al Capitolato tecnico.
11. Gli importi unitari previsti per la composizione del canone mensile complessivo di cui al precedente comma 2 sono i seguenti. La riduzione del canone per gli anni successivi al primo non si applica ai servizi di Conduzione All Inclusive.

SERVIZIO	I Anno	II Anno (Rid. 5%)	III Anno (Rid. 10%)	IV Anno (Rid. 10%)
Conduzione all inclusive sistemi fisici (max 8 CPU)				
Conduzione di base sistemi fisici (max 8 CPU)				
Conduzione sistemi virtuali				
Conduzione partizioni UNIX				
Conduzione sistemi virtuali in stand by				
Conduzione partizioni in stand by				
Conduzione all inclusive sistemi convergenti/enterprise (>15 CPU)				
Conduzione di base sistemi convergenti/enterprise (>15 CPU)				
Conduzione all inclusive sistemi iperconvergenti/large (da 9 a 14 CPU)				

Conduzione di base sistemi iperconvergenti/large (da 9 a 14 CPU)				
Conduzione all inclusive sistemi Storage				
Conduzione di base sistemi Storage				
Conduzione all inclusive apparati di rete semplici				
Conduzione di base apparati di rete semplici				
Conduzione all inclusive apparati di rete complessi/sicurezza				
Conduzione di base apparati di rete complessi/sicurezza				
Conduzione Exadata Oracle PDB				
Conduzione all inclusive Checkpoint 6200				
Conduzione all inclusive Checkpoint 26000				
Conduzione all inclusive Checkpoint 5900				
Conduzione all inclusive Soluzione GIGAMON AC04				
Conduzione all inclusive Piattaforma WAF IMPERVA				
Conduzione all inclusive Piattaforma RSA Netwitness				
Conduzione all inclusive Soluzione di CyberRecovery CRS				
Servizio esteso (singola ora)				

12. Le tariffe unitarie per figura professionale previste per i servizi di supporto specialistico ai progetti di IT Innovation e di Sicurezza di cui al precedente comma 9, da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario, sono le seguenti:

Figura professionale	Euro/giorno
Capoprogetto	€ _____ = (____/____)
Consulente di evoluzione tecnologica	€ _____ = (____/____)
Consulente di integrazione applicativa	€ _____ = (____/____)
Specialista di prodotto	€ _____ = (____/____)
Sistemista senior	€ _____ = (____/____)
Sistemista	€ _____ = (____/____)
Security Architect	€ _____ = (____/____)
Security Analyst junior	€ _____ = (____/____)

13. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
14. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione, tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

15. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice, il Fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni remunerate a canone, un'anticipazione del prezzo del contratto pari al 20 per cento dei corrispettivi complessivi di cui all'art. 17S "Corrispettivo" comma 1, lettere A, B, C ed E, relativi a tali prestazioni.
16. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore della Committente, rilasciata dai soggetti indicati all'art. 125, comma 1 del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il piano concordato con la Committente. Il Fornitore dovrà pertanto presentare contestualmente alla richiesta la predetta garanzia fideiussoria.
17. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Committente.
18. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il piano concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
19. Ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, il Fornitore e le eventuali imprese subappaltatrici, con riferimento ai lavoratori impiegati direttamente nel mese precedente nell'esecuzione dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici, devono trasmettere alla Committente ogni mese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali di cui all'art. art. 8, comma 1 del D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33:
 - le copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute, di cui al comma 1 del richiamato art. 7 del D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33;
 - l'elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredato da tutte le indicazioni richieste al comma 2 del richiamato art. 7 del D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, ovvero, per ciascun lavoratore impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e ritenute fiscali eseguite con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dalla singola Amministrazione Contraente.Le imprese subappaltatrici devono inviare le deleghe e l'elenco anche al Fornitore.
20. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, la Committente provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità di cui al comma 3 del richiamato art. 7 del D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33.
21. I predetti obblighi non trovano applicazione qualora il Fornitore e le imprese subappaltatrici comunichino alla Committente, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del termine per il versamento delle ritenute

fiscali di cui sopra, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5 del richiamato art. 7 del D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, allegando la relativa certificazione.

ARTICOLO 18 S REVISIONE PREZZI

1. A partire dalla data di stipula del Contratto, alla scadenza di ciascun semestre, i prezzi relativi a tutti i servizi (di seguito “Prezzi oggetto di Rilevazione”), ad eccezione dei servizi di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici, saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall’art. 60 del Codice, in base ai seguenti indici, pubblicati da ISTAT:
 - Per i Servizi di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici: Indice dei prezzi al consumo (NIC);
 - Per i restanti servizi ICT: indice «Prezzi alla Produzione dei Servizi» relativo a «Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse» (ATECO 62), valori business to business.

Si considereranno solo i valori definitivi forniti da ISTAT.

2. La revisione prezzi avverrà con le seguenti modalità:
 - Per ciascuno degli indici sopra indicati, calcolo della variazione percentuale tra il valore dell’Indice relativo al mese in cui ricade la data del provvedimento di aggiudicazione – ovvero, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione ai sensi dell’Allegato I.3 al Codice, del valore dell’Indice relativo al mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione, come individuato dal predetto Allegato – e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione.
 - Calcolo della variazione percentuale complessiva, calcolata come media ponderata delle variazioni dei singoli indici di cui al punto precedente. I fattori di ponderazione saranno pari, rispettivamente, al 5% per i servizi di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici e al 95% per gli altri servizi ICT.
 - Qualora la suddetta variazione percentuale complessiva risulti superiore, in aumento o in diminuzione, al 5%, i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati per le sole tipologie di prestazioni il cui relativo Indice di Riferimento abbia registrato una variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 5%. In tali casi, i prezzi saranno aggiornati applicando ai Prezzi offerti in gara una variazione percentuale pari all’80% dell’eccedenza della variazione dell’Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.
3. Per i servizi di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici si farà sempre riferimento all’ultimo aggiornamento disponibile del listino di riferimento (Listino DEI, Prezzi Regione Lazio, ASSISTAL).
4. Qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dalla Committente, ai sensi dell’art. 60, comma 5 del Codice, la Committente stessa avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 11 delle Condizioni Generali oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.

5. Trova in ogni caso applicazione tutto quanto previsto nell'art. 60 del d. lgs. n. 36/2023 e nel relativo Allegato II.2Bis.
6. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

ARTICOLO 19 S FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 17 S "Corrispettivo", comma 1, l'emissione delle fatture avverrà con le seguenti modalità:
 - a) per i servizi di cui all'art. 17 S, comma 7,
 - a.1) con riferimento alla parte fissa di cui all'art. 17 S, comma 7, lett. a), l'Impresa potrà emettere fattura **con cadenza trimestrale posticipata** per un valore:
 - per il I anno, periodo transitorio, pari al 100% del canone mensile complessivo, calcolato sulla base di quanto stabilito all'art. 17 S;
 - per il I anno, successivamente al periodo transitorio, e per il II, III e IV anno, pari all' 85% del canone mensile complessivo, calcolato sulla base di quanto stabilito all'art. 17 S;
 - a.2) con riferimento alla parte variabile di cui all'art. 17 S, comma 5 lett. b), l'Impresa potrà emettere fattura **con cadenza trimestrale posticipata** per un valore:
 - per il I anno, successivamente al periodo transitorio, e per il II, III e IV anno, pari al 15% del canone mensile complessivo, calcolato sulla base di quanto stabilito all'art. 17 S, al raggiungimento degli indici di prestazione L1-IP2 e L1-IP3 di cui all'Appendice 3 al Capitolato tecnico;
 - b) per i servizi di cui all'art. 17 S, comma 3, comma 4 e comma 5, l'Impresa potrà emettere fattura **con cadenza trimestrale posticipata** per un valore pari al 100% del canone mensile complessivo;
 - c) per i servizi remunerati secondo il listino DEI di cui all'art. 17 S, comma 8, l'Impresa potrà emettere **fattura mensile posticipata** per il totale del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 17 S, comma 8, all'esito positivo del collaudo ovvero all'accettazione.
 - d) per i servizi erogati a corpo e remunerati in giorni/persona, di cui all'art 17 S, comma 10,
 - d.1) con riferimento alla parte fissa del 95%, di cui all'art. 17 S, comma 10, lett. a), l'Impresa potrà emettere fattura **con cadenza mensile** per un valore:
per ciascun intervento con ciclo di realizzazione completo
 - pari al 20% del corrispettivo, al termine della fase di Analisi;
 - pari al 30% del corrispettivo, al termine della fase di Realizzazione;
 - pari al 50% del corrispettivo, all'esito positivo del collaudo ovvero all'accettazione;
per ciascun intervento con ciclo di realizzazione standard
 - pari al 30% del corrispettivo, al termine della fase di Realizzazione;
 - pari al 70% del corrispettivo, all'esito positivo del collaudo ovvero all'accettazione;

per ciascun intervento con ciclo a fase unica

- pari al totale del corrispettivo, all'esito positivo del collaudo ovvero all'accettazione.

d.2) con riferimento alla parte variabile del 5%, di cui all'art. 17 S, comma 10, lett. b), l'Impresa potrà emettere **fattura trimestrale posticipata** al raggiungimento dell'obiettivo di prestazione L1-IP1, di cui all'Appendice 3 al Capitolato tecnico.

2. La Committente procederà:

- a liquidare la parte fissa dei corrispettivi di cui al precedente comma 1 lettere a1 (escluso il periodo transitorio) e d1, in via posticipata, a seguito delle verifiche relative agli **Indicatori di Qualità**;
- a liquidare la parte variabile dei corrispettivi di cui al precedente comma 1 lettere a2 e d2, in via posticipata, a seguito del raggiungimento degli **Indici di Prestazione** di cui all'Appendice 3 del Capitolato Tecnico e secondo le periodicità e le percentuali ivi indicate.

3. Si precisa che i corrispettivi maturati per le fasi di analisi e realizzazione sono da considerarsi acconti sul corrispettivo determinato al precedente comma 1. Si precisa inoltre che, in caso di interruzione dell'obiettivo per fatto imputabile al fornitore, gli acconti, come sopra indicati e già corrisposti dalla Committente, verranno restituiti dall'Impresa mediante compensazione ovvero trattenute mediante ritenuta sulla garanzia definitiva. Si precisa che per tutte le altre fasi la fattura potrà essere emessa solo al termine positivo delle verifiche di conformità. Nel caso di interruzione dell'obiettivo per fatto non imputabile al fornitore, si rimanda a quanto meglio specificato al Capitolato Tecnico.
4. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuta e nel limite di quanto previsto dal DVRI specifico.
5. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata solo al termine del contratto in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto>* anche per il subappaltatore, *<eventuale nel caso di sub-affidamento>* anche per il sub-affidatario> il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
7. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un

ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
9. Si precisa che le fatture di cui al comma 1 dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità o comunque del documento attestante il positivo riscontro della Committente.
10. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO – I.N.A.I.L., p. IVA n. 00968951004.
11. Il Fornitore è obbligato a uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, da applicarsi alle amministrazioni pubbliche. Le fatture dovranno pervenire in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto al "processo di ricezione e successivo inoltramento delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie". Nell'ambito del tracciato XML di scambio, è necessario valorizzare i seguenti campi, come indicato nella tabella che segue:

CODICE UNIVOCO UFFICIO	RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE	CODICE CIG
DCOD	81GXA9	BA9713D92D

12. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione di cui ai precedenti commi, definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.lgs. 231/2002 e s.m.i., sono concordati tra le parti in 30 (trenta) giorni data ricevimento fattura. Il bonifico, previo accertamento dell'INAIL della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente n. _____ intestato all'Impresa presso _____, sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto. La Società si impegna a rendere note eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
13. *<nel caso di RTI con fatturazione pro quota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura.* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
14. *<nel caso di RTI con fatturazione pro quota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura.* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
15. *<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura.* In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.

16. *< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura.* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario.
17. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
18. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
19. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 119, del Codice, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma 10, del contratto.
20. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI:* Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 20 S CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell' art. 23 S ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile e/o del Terzo autorizzato;
 - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dalla Committente o da terzi incaricati dalla Committente di cui all'art. 23 S risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile e/o del Terzo autorizzato.
2. Resta ferma la clausola risolutiva prevista all'art. 5 S.
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituisce causa di risoluzione l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 24 S. Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. 26 S. Nel caso in cui la Committente

non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui la Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c. c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 26 S, comma 4), dell'applicazione delle penali e/o dei rimedi risolutori, previsti all'art. 17 delle Condizioni Generali.

4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto da parte della Committente, comportano la conseguente segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione e potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 98, comma 3, lettera c) del Codice.
5. Nel caso in cui la qualificazione del/dei servizio/i cloud oggetto di acquisizione e/o la dichiarazione di adeguatezza dell'infrastruttura e/o delle sue componenti venga a scadenza, senza che sia rinnovata, ovvero venga revocata, la Committente può risolvere il contratto, fermo quanto previsto dall'art. 21, comma 5, del Regolamento ACN.

ARTICOLO 21 S OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del

bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 119, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
9. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ARTICOLO 22 S NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*") e delle istruzioni nel seguito fornite.
2. Il Fornitore/Responsabile ha dichiarato di possedere garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed

organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

3. Le finalità del trattamento sono l'erogazione dei servizi di cui all'art. 1 S.
4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono potenzialmente, tutte le tipologie di dati trattati dall'INAIL e quindi: i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc.); ii) dati sensibili (dati sanitari, opinioni politiche ecc.); iii) dati giudiziari.
5. Le categorie di interessati sono: dipendenti e collaboratori, assistiti, utenti dei servizi, ecc.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
 - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
 - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - o si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - o ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - o trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
 - e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
 - f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35

del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;

i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

8. Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.

9. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.

Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; la Committente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche

- avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inidonee la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.
10. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà al Fornitore/Responsabile Inziale del trattamento la penale di cui all'art. 16 S e diffiderà lo stesso a far adottar al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno;
 11. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
 12. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
 13. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.
 14. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali relativamente ai servizi oggetto del presente contratto; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
 15. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa

l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà la penale di cui all'art. 16 S e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

16. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
17. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
18. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema"*.
19. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
20. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. La Committente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
21. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
22. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.

23. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
24. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

<eventuale: se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire il seguente articolo:

ART. 23 S PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE

1. Ove non venga concordato con il Fornitore un differimento del termine di stipula ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) del Codice e la stipula del contratto avvenga in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati, dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e ciò dovesse comportare la invalidità e/o perdita di efficacia del contratto il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti di Consip e della Committente. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

ARTICOLO 24 S FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, e/o alla

risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 20 S. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare alla Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire alla Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121 comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, la Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. E' fatto obbligo al Fornitore comunicare alla Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché la Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

3. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse della Committente l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della Committente recedere dal contratto secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali.

ART. 25 S FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

La Committente

Il _____ <inserire carica>

F.to digitalmente

L'Impresa

_____ e legale rappresentante

<inserire carica>

F.to digitalmente

NB: Essendo il documento sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui sottoscrizione è richiesta.

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 1 S - Oggetto luogo della prestazione e Responsabile del progetto e Direttore dell'esecuzione;

Articolo 2 S – Durata;

Articolo 3 S – Modifiche contrattuali;

Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore;

Articolo 5 S – Ulteriori obblighi del Fornitore – CCNL e Clausole sociali;

Articolo 6 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 7 S - Dimensioni massime dei singoli servizi;

Articolo 8 S - Piano della Qualità;

Articolo 9 S - Garanzie;

Articolo 11 S - Pianificazione delle attività;

Articolo 12 S - Produttività delle risorse impiegate;

Articolo 13 S - Consegna dei prodotti;

Articolo 14 S – Monitoraggio;

Articolo 15 S - Verifica di conformità;

Articolo 16 S – Penali;

Articolo 20 S – Condizioni particolari di Risoluzione;

Articolo 21 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Articolo 25 S – Foro esclusivo.

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo __ 2G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo __ 3G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo __ 4G - Obblighi di riservatezza

Articolo __ 5G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo __ 6G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo __ 7G - Proprietà dei prodotti, ove applicabile

Articolo __ 8G - Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa

Articolo __ 10G – garanzia definitiva

Articolo __ 11G – Recesso

Articolo __ 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo __ 13 G- Trasparenza dei prezzi

Articolo __ 14 G – Subappalto

Articolo __ 15 G- Foro esclusivo

Articolo __ 16 G -Trattamento dei dati personali

Articolo __ 17 G - Risoluzione

L'Impresa

_____ e legale rappresentante <inserire carica>

(Firmato digitalmente)